

Dorian

Associazione Culturale

Via Alessandro Volta, 8 – Quartu Sant'Elena (CA)

C.F. 92245270928

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2022 il giorno 30/01/2023, alle ore 15.00, in Via Alessandro Volta n. 8 a Quartu Sant'Elena, presso la sede della Società si è tenuta l'assemblea generale straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Variazione Statuto sociale a seguito delle richieste del RUNT successive alla richiesta di iscrizione.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti tutti i soci nelle persone di:

- **Doriana Follesa**, nata a San Nicolò Gerrei (CA) il 23/07/1962, residente a San Nicolò Gerrei (CA) in Via Umberto Primo n° 146 Codice Fiscale FLLDRN62L63G383K;
- **Antonio Francesco Luigi Mocci**, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 14/01/1959, residente ad Elmas (CA) in Via Mario Betti n° 28, Codice Fiscale MCCNNF59A14H118T;
- **Angelo Puddu**, nato a Iglesias (CA) il 02/08/1940, residente a Monserrato (CA) in Via Capo d'Orso n° 22, Codice Fiscale PDDNGL40M02E281X;
- **Roberto Mossa**, nato a Cagliari (CA) il 23/08/1988, residente a Quartu Sant'Elena (CA) in Via Lombardia n° 9, Codice Fiscale MSSRRT88M23B354M;
- **Gesuina Lecca**, nata a San Nicolò Gerrei (CA) il 24/10/1934, residente a Quartu Sant'Elena (CA) in Via Mozart n° 2, Codice Fiscale LCCGSN34R64G383A;
- **Paolo Scalas**, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 12/08/1936, residente a Quartu Sant'Elena (CA) in Via Barletta n° 41, Codice Fiscale SCLPLA36M12H118X;
- **Giuseppina Ennas**, nata a Quartu Sant'Elena (CA) il 05/10/1940, residente a Quartu Sant'Elena (CA) in Via Barletta n° 41, Codice Fiscale NNSGPP40R45H118A.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza la Sig.ra Doriana Follesa che chiama a fungere da segretario il Sig. Antonio Francesco Luigi Mocci.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Presidente e tutti i Soci ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della comunicazione ricevuta dalla regione Autonoma della Sardegna con la quale vengono richieste integrazioni ai fini dell'iscrizione ai RUNTS.

Il Presidente procede con la lettura della comunicazione di cui sopra soffermandosi sui vari punti.

In particolare si discute sul primo rilievo relativo alla mancanza del numero minimo di soci richiesto per acquisire la qualifica di APS e sulla mancata attestazione da parte dei soci di voler trasformare l'Associazione culturale in A.P.S.

Il Presidente precisa di non comprendere appieno le suddette richieste in quanto il numero di soci dal momento della costituzione ad oggi è passato a sette come dimostra lo stesso verbale di assemblea straordinaria che ha approvato il precedente Statuto e in quanto nel momento in cui i soci approvano all'unanimità lo Statuto variato in cui è prevista la nuove veste di APS si ritiene che stiano nel contempo ribadendo la volontà di divenire APS.

Ad ogni modo, al fine di superare tale situazione, il Presidente ATTESTA che il numero di soci presente è 7 ovvero quello minimo richiesto per essere APS e chiede ai soci di ribadire esplicitamente la propria volontà di essere APS dando mandato al sottoscritto di richiedere la relativa qualificazione.

Apertasi la discussione e, dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di voler acquisire la veste di APS dando mandato al Presidente di richiedere la relativa qualificazione e conferendogli al contempo ampia delega per tutti gli adempimenti di legge connessi alla sua registrazione.

Il Presidente passa poi alla lettura dello Statuto evidenziando tutte le variazioni apportate al fine di uniformarlo alla normativa del CTS e poter procedere con l'iscrizione al relativo RUNTS.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare lo statuto proposto e di dare mandato al Presidente per richiedere l'iscrizione al RUNTS e per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Cagliari, 30/01/2023

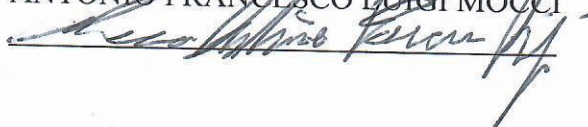
Il Presidente

DORIANA FOLLESA



Il Segretario

ANTONIO FRANCESCO LUIGI MOCCI



Agenda delle Entrate
Ufficio Tributi di Cagliari 2
Ass. 27 FEB. 2023
Esente 313
Esente 3
IL DEBITORE
ce



STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 Denominazione

E' costituita, nel rispetto del D.Lgs 117/2017 (in seguito chiamato Codice del Terzo Settore - in breve CTS), del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione denominata "DORIAN".

La denominazione dell'associazione sarà integrata con la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (APS) successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Associazione DORIAN - Associazione di Promozione Sociale", in sigla denominata "DORIAN APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

A seguito della predetta iscrizione inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 117/2017 l'associazione assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e tale acronimo dovrà integrare la denominazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione assume la forma giuridica di "Associazione non riconosciuta".

1.2 Sede

La sede legale è istituita nel Comune di Quartu Sant'Elena, attualmente in via Alessandro Volta n. 8.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2

OGGETTO E PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO

2.1 Oggetto e perseguimento dello scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento a favore dei propri associati, loro familiari e terzi e avvalendosi in modo



prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, dell'attività di cui alla lettera i) dell'art. 5 del CTS *"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;"*.

L'Associazione ha infatti lo scopo primario di diffondere la conoscenza della Cultura e delle Arti di qualsiasi genere, origine e provenienza, con particolare riferimento alla Musica, ai concerti e a tutto ciò ad esso connesso.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà, in via esemplificativa ma non esaustiva:

- svolgere attività ☐ ricreative e culturali comprese quelle discipline ed attività ☐ di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività ☐ di utilità ☐ sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità ☐ di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità ☐ degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività ☐.
- Organizzare attività ☐ didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività ☐ istituzionali promosse.
- Promuovere la diffusione e la pratica di ogni attività ☐ culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio.
- Organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero.
- Affiancare Enti, Istituzioni e altre Associazioni, anche di volontariato, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché ☐ trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà ☐, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

L'Associazione può esercitare, attività diverse a norma dell'art. 6 del CTS, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, di cui



all'art. 5 del CTS. La scelta delle attività diverse da esercitare, spetta al Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

Per raggiungere le sue finalità, l'Associazione può:

- stipulare convenzioni con professionisti, esercenti commerciali, associazioni, società ed enti pubblici e privati, ad esclusivo vantaggio dei propri associati;
- Nel rispetto dell'art. 56 del CTS, l'associazione può stipulare accordi e convenzioni con Enti, Stato, Regione, Comuni per le finalità istituzionali di interesse generale. L'associazione può attivare rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altra associazione, per la realizzazione di progetti di utilità sociale. L'associazione può stipulare convenzioni, protocolli d'intesa, accordi di programma e accordi di sponsorizzazione con aziende, enti pubblici e privati, per eventi occasionali o in modo continuativo anche attraverso bandi pubblici o servizi a gestione privata. Può altresì stipulare convenzioni, anche in partenariato, per il contrasto alla povertà, all'emarginazione, all'esclusione sociale. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 c. 1 del CTS sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.

ARTICOLO 3

GLI ASSOCIATI

3.1 - Associati e requisiti di ammissione

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, deve rispettare i limiti minimi fissati dall'art. 35 del CTS e, se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, APS, che condividono le finalità e gli scopi della stessa e si impegnino a partecipare alle attività sociali.

Possono aderire all'associazione anche altri enti del terzo settore e gli enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli aspiranti associati dovranno presentare domanda di adesione indirizzata al Consiglio Direttivo che è l'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il diniego va motivato e comunicato all'Associato entro 60 giorni dalla data della delibera, secondo i canali in uso, che comprovino in modo certo la data di invio. L'aspirante associato, entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione di rigetto, può chiedere al Consiglio direttivo, con gli stessi mezzi in uso, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato ed ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti al paragrafo 3.3 del presente statuto, fermo restando il diritto di recesso e di revoca.

La quota sociale è personale, non trasmissibile né rimborsabile, né rivalutabile, anche in caso di morte.

3.2 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e godono dell'elettorato sia attivo che passivo. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno diritto di essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione. Hanno diritto di frequentare la sede dell'Associazione, partecipare a tutte le manifestazioni, formulare proposte al Consiglio direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto, promuovere e organizzare attività corrispondenti alle finalità sociali.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del CTS gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo o dallo Statuto. In ogni caso dovrà essere rispettato l'obbligo di assoluta riservatezza dei dati acquisiti.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto, del regolamento interno e all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Gli associati devono versare la quota sociale nei modi e termini stabiliti deliberata dagli organi sociali.

3.3 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può volontariamente recedere dall'Associazione in ogni momento del rapporto associativo. Il recesso dovrà essere preventivamente comunicato in forma scritta mediante raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata (pec). La comunicazione del recesso, indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo, dovrà essere trasmessa all'indirizzo postale e/o all'indirizzo pec dell'Associazione.

L'Associato receduto potrà in ogni caso entrare nuovamente a far parte dell'Associazione nelle forme e nei modi disciplinati dallo Statuto.

L'Associato può essere escluso e/o dichiarato decaduto dall'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

- per inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, e per qualunque comportamento che danneggi l'associazione e i soci.
- per morosità nel pagamento della quota sociale annuale e/o delle altre quote deliberate dal Consiglio direttivo. I soci si intendono di diritto morosi, decorsi sei mesi dall'inizio dell'anno.

La decadenza e/o l'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, ha effetto dalla data di comunicazione all'Associato, avente data certa e contenere la motivazione dell'esclusione, alla quale l'Associato ha facoltà di appellarsi all'assemblea dei soci, entro 60 giorni dal ricevimento della delibera stessa. Decorso inutilmente detto termine, l'assemblea ratifica l'esclusione, che diventa definitiva con la contestuale cancellazione dal registro degli Associati. Gli

Associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote sociali e di somme versate a titolo di erogazioni liberali o contributi, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 4

GLI ORGANI SOCIALI

4.1 - Premessa

Gli Organi sociali sono:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vice Presidente
- Organo controllo (al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (al verificarsi della legge).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, prevedendo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività istituzionali, preventivamente autorizzate dal Presidente.

Gli organi di controllo e/o di revisione, se istituiti per legge, possono essere retribuiti, solo nel caso non siano associati e siano in possesso di qualifiche professionali specifiche. I componenti eletti, terminano il loro mandato alla scadenza naturale dell'Organismo.

4.2 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione è composta da tutti gli associati, in regola col pagamento della quota associativa, iscritti nell'apposito registro degli associati da almeno tre mesi. L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo o il bilancio sociale qualora previsto;
- determinare l'importo della quota sociale annuale;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare su altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria deve deliberare:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, cancellazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;

su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

4.3 – Convocazione e quorum

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario e in ogni caso deve essere convocata quando lo richieda per iscritto almeno il 10% degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali (in questo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta), previa deliberazione del consiglio direttivo e in ogni caso, secondo la seguente modalità:

- Avviso affisso nei locali della sede, almeno 20 giorni prima;
- Avviso scritto agli associati, da inviare con lettera semplice e/o via e-mail o altre modalità in uso, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine dei lavori. L'utilizzo di strumenti informatici è consentito a condizione che l'associato abbia comunicato al Consiglio direttivo il domicilio telematico presso il quale ricevere l'avviso di convocazione e il suddetto domicilio sia annotato nel libro degli associati.

L'Assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e non oltre trenta giorni da quest'ultima.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli associati. In ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Per deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, cancellazione, la fusione, scissione dell'Associazione o per la devoluzione del suo patrimonio occorre il in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ordinaria/straordinaria è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendogli delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nel rispetto dell'art. 24, comma 3 del CTS, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, ancorchè assenti, astenuti o dissenzienti.

L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresenti tutti gli associati, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

4.4 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.

Spetta al Consiglio deliberare:

- su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quegli atti espressamente indicati nel presente statuto riservati all'assemblea;
- sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- sul programma annuale delle attività dell'associazione;
- sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- sulla compromissione in arbitrati e sulle vertenze giudiziarie;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, dei libri contabili;
- sulla quota associativa annuale;
- sull'ammissione, decadenza e sul recesso dei soci;

Il Consiglio direttivo può avvalersi dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

La nomina e la revoca del Consiglio direttivo spetta all'assemblea. E' composto da 3 (tre) membri, ma può essere elevato fino a 5 (cinque), eletti tra i propri soci maggiorenni e tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Ad esso si applicano l'art. 2382 c.c. per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure:

- il Presidente (eletto dal Consiglio direttivo)
- il Vice-presidente (eletto dal Consiglio direttivo)
- il Segretario (eletto dal Consiglio direttivo)
- il Tesoriere (eletto dal Consiglio direttivo).

La convocazione del consiglio è decisa dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre dei suoi membri.

La convocazione deve avvenire con lettera, messaggio di posta elettronica, o altra forma utile, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità o urgenza è ammessa la convocazione 2 (due) giorni prima.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogni qualvolta si ravvisi la necessità.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, assume la presidenza il Consigliere più anziano d'età. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel caso di ammissione di nuovi soci nell'associazione le delibere sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti.

I membri del Consiglio direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso in caso di tre assenze consecutive.

Le delibere assunte dal consiglio direttivo vengono riportate su apposito verbale e conservato nella sede dell'Associazione, previa firma a margine da parte del Presidente e del Segretario.

4.5 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente ha la firma e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente svolge la propria attività in modo gratuito e senza fini di lucro. Presiede il consiglio direttivo e l'assemblea, curando l'ordinato svolgimento dei lavori. Sottoscrive per conto dell'associazione contratti ed in generale ha i poteri necessari a compiere quegli atti demandatigli per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Presidente in caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo, per l'adozione dei provvedimenti inderogabili, ma con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del consiglio stesso, entro e non oltre 15 giorni dalla data di attuazione.

Il presidente convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Vigila e cura il funzionamento dell'associazione e adempie a tutte le altre funzioni che siano state a lui affidate per statuto o per delega del consiglio direttivo, con apposita delibera.

Il presidente, può delegare in via transitoria, parte dei propri compiti al vice presidente o altri componenti il consiglio direttivo, tenendo in debito conto le professionalità presenti al proprio interno.

In caso di assenza prolungata e/o impedimento grave del presidente, il consiglio direttivo attribuisce le funzioni al vice Presidente, con effetto immediato e con compiti di ordinaria amministrazione.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio direttivo e del Presidente.

4.6 - Il Segretario

14.1 Il segretario del consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi dell'associazione, in particolare:

- provvede all'aggiornamento dell'anagrafe degli Associati;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- predispone le circolari agli associati, predisposte dal consiglio direttivo;
- cura il protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza;
- cura gli adempimenti di segreteria, con la sua presenza in sede;
- redige i verbali e conserva i libri sociali;
- dà esecuzione agli adempimenti delle deliberazioni del consiglio direttivo, compie le mansioni delegategli dal Presidente;
- è responsabile dell'ordine degli atti d'ufficio;

- aggiorna il sito web, e ogni altro social network se istituito.

Nell'espletamento del proprio incarico, il segretario può essere coadiuvato da associati aderenti, sentito il parere del consiglio direttivo.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni, salvo rinnovo.

4.7 - Il Tesoriere

E' scelto tra i componenti dell'ufficio di presidenza.

E' responsabile dell'amministrazione e della contabilità. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie. E' autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

4.8 - Organi di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS e dura in carica tre anni e sono rieleggibili per un mandato. Svolge le seguenti attività:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Le eventuali sostituzioni e cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

5.1 - Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al punto precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 c. 2 del CTS, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio è formato, a titolo esemplificativo e non esaustivo da:

- quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
- attività di raccolta fondi;
- contributi pubblici e privati;
- sovvenzioni e contributi ordinari e straordinari dallo Stato, Regioni, Comuni, Enti, Fondazioni;
- contributi dell'Unione Europea e/o Organismi internazionali a carattere umanitario;
- rimborsi e convenzioni;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- eredità, donazioni e legati accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'Associazione.
- interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili o mobili registrati.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

L'associazione è tenuta per almeno cinque anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche.

Per nessuna ragione gli associati possono rivendicare la comproprietà del patrimonio dell'Associazione.

5.2 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci annuali, consuntivo e preventivo, sono redatti dal Consiglio direttivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo Settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

I bilanci vengono approvati dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, salvo proroghe di legge, secondo le modalità previste dall'art. 48 del CTS. Per cause di forza maggiore, il Consiglio direttivo può differirne il termine di approvazione al 30 maggio, in seno all'assemblea straordinaria.

Qualora le entrate dell'Associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2 del CTS, è facoltà dell'Associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa; in tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con un'annotazione in calce al rendiconto stesso.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5.3 - Bilancio sociale

Nei casi di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico del Terzo Settore.

5.4 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organi di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali;

I libri di cui ai punti 1) e 2) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione mentre quelli di cui al punto 3) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copie a loro spese con modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto dell'obbligo di assoluta riservatezza dei dati acquisiti.

ARTICOLO 6

VOLONTARI - LAVORATORI

6.1 Volontari

L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività di volontariato è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dall'ente stesso così come previsto dall'art. 17 del CTS. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese forfettari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

6.2 Lavoratori

L'associazione può, così come previsto dall'art. 36 del CTS, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% degli associati.

In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

ARTICOLO 7

SCIoglimento - CESSAZIONE - TRASFORMAZIONE

L'eventuale scioglimento, dell'Associazione, sarà deciso esclusivamente dall'assemblea straordinaria.

Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di totale assenza di patrimonio, l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza preventiva messa in liquidazione.

La trasformazione dell'Associazione in altro ente e/o impresa è possibile se deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 8

PRIVACY - REGOLAMENTI INTERNI- NORME TRANSITORIE E FINALI

9.1 Privacy

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

9.2 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile, delle altre norme vigenti e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

9.3 Norme transitorie

Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a tale data resterà in vigore lo statuto approvato in precedenza.

Cagliari, 30/01/23

DORIANA FOLLESA



ANTONIO FRANCESCO LUIGI MOCCI

